

Procedimento 8/8/2013 14.13
A. 13

1

ODG integrazione delibera 136

Il Consiglio Comunale di Milano,

preso atto che

la delibera "indirizzi in merito al metodo tariffario per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato" costituisce un atto dovuto senza alcuna possibilità di modifica da parte del Consiglio Comunale, in quanto derivante dalle competenze in materia tariffaria attribuite per legge alla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

Ricordato che

- ✓ L'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione del 28/07/2010 (AG, A/RES/64/292) ha riconosciuto l'acqua come "bene comune" e risorsa fondamentale per la vita e la dignità di individui
- ✓ Il Consiglio dei Diritti umani delle NU con risoluzione del 30/09/2010 (CDU, A/HRC/RES/15/9) ha affermato il diritto all'acqua come componente del diritto ad un livello di vita adeguato, riconosciuto dall'articolo 11(1) del Patto sui diritti economici, sociali e culturali (1966) e da altri strumenti internazionali rafforza la possibilità, per coloro ai quali il diritto all'acqua viene negato, di far valere tale diritto e di pretendere che il proprio governo renda conto della propria inadempienza.
- ✓ Il Comune di Milano con delibera dell' 8 ottobre 2012, ha modificato lo Statuto Comunale ed all' art.79 comma 5, " riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne assicura il carattere pubblico"

Considerato altresì che

- che i cittadini e le cittadine italiani si sono democraticamente espressi tramite consultazione referendaria il 12-13 giugno 2011, votando sì al 2° quesito con l'obiettivo di rendere la gestione del servizio idrico estraneo alle logiche di profitto
- l'esito abrogativo è stato sancito con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 Luglio 2011, n. 116 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 20 Luglio 2011, per cui dal giorno successivo "è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'esito referendario"
- il Consiglio di Stato con il parere n. 267 del 25 gennaio 2013, sostiene che il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, a partire dal 21 luglio, è stato applicato illegittimamente poiché in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011

Visto che:

- Nella deliberazione dell'Autorità 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 intitolata "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013", si ripropone sotto la voce "oneri finanziari" il meccanismo della remunerazione del capitale, riproducendo di fatto la medesima componente tariffaria abrogata dal referendum 2011;
- che nel succitato MTT viene introdotta in tariffa la copertura di un fondo presso il gestore destinato alla realizzazione di nuovi investimenti (FONI), derogando dal principio sancito dall'art. 154, d.lgs. n. 152/2006 per cui "tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- che la delibera 585/2012/R/IDR, pur essendo stata adottata a fine 2012, definisce il proprio ambito temporale di applicazione per il periodo di regolazione 2012-2013, in violazione del principio di

Consiglio Comunale

- irretroattività degli atti amministrativi, più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia.

CONTESTA

1. La scelta politica di affidamento delle tariffe all'AEEG, che oltre a contraddire i risultati referendari toglie ai Comuni l'autonomia decisionale in materia di tariffe e perciò sottrae alla comunità il controllo politico della gestione del bene comune acqua;
2. La riproposizione nel nuovo metodo tariffario la remunerazione del capitale e l'introduzione in tariffa della copertura di un fondo presso il gestore destinato alla realizzazione di nuovi investimenti (FONI), derogando dal principio sancito dall'art. 154, d.lgs. n. 152/2006 per cui "tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo;
3. Il principio di irretroattività degli atti amministrativi, più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia, introdotto con la delibera 585/2012/R/IDR che definisce il proprio ambito temporale di applicazione per il periodo di regolazione 2012-2013

IMPEGNA

il Sindaco e l'Assessore delegato a

- ✓ **Comunicare** alla AEEG la posizione del Consiglio comunale di Milano di non condivisione del Metodo transitorio tariffario proposto per il servizio idrico e chiedere il ritiro della delibera 585/2012 adeguando gli atti successivo alla volontà referendaria espressa dai cittadini milanesi;
- ✓ **Sollecitare** l'ANCI ad assumere una posizione contraria al nuovo metodo tariffario deliberato dalla AEEG mettendo in evidenza il venir meno dell'autonomia degli Enti Locali ed il non accoglimento del risultato dei referendum del giugno 2011
- ✓ **Chiedere** al Governo di modificare l'attuale quadro normativo in modo da renderlo più coerente con i risultati del referendum e di ritirare la delega conferita alla AEEG riconducendo le competenze in capo agli Enti locali per quanto riguarda il servizio idrico.

Milano, 23 luglio 2013

